

**DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT
Convenzione per la gestione del Parco Costiero di Ponente Scoglitti**

L'anno (.....) del mese di Il giorno ... Presso la sede del Comune di Vittoria – Direzione Servizi alla Persona, ubicata in via Diaz 8 (ex Ferrotel), si sono riuniti:

Il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona, Pubblica Istruzione, Sport del Comune di Vittoria (Cod. Fisc.: 82000830883 P.I.: 00804320885) Dott.ssa Tiziana Carbonaro la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente a nome e nell'interesse del Comune che rappresenta.

Il nato a Vittoria IL Cod. Fisc. Residente a Vittoria in viain qualità di Legale Rappresentante di..... con sede legale in Vittoria ViaC.F./P.I. n.

PREMESSO CHE

i lavori di Riqualficazione dell'arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti nel tratto compreso tra il faro e via Del Mare con realizzazione di strutture per animazione socio-culturale riguardano:

- 1- Area Pic-Nic pavimentata con pedane autobloccanti in legno corredata da un gazebo autoportante coperto con telo e con tavoli e panchina con schienale e una senza schienale per 4/6 posti a sedere .
- 2- Area "Bambinopoli" attrezzata con i seguenti giochi:
 - gioco a molla
 - dondolo
 - grande piramide
 - torre
 - altalena
 - gioco multifunzionale;
- 3- Aree a verde .
- 4- Area "Cinema –Teatro" di circa 2.452 mq, da allestire.
- 5- Aree Attività sportive: n. 4 campi di beach volley- beach tennis, n. 1 campo da beach soccer.
- 6- All'interno della struttura è presente un blocco servizi igienici posizionato tra le aree ludico-ricreative

7- Passerelle: tutte le aree presenti nel Parco Costiero sono connesse da camminamenti/pedane in legno che si intersecano e si protraggono verso il mare.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e durata della affidamento

Oggetto dell'accordo è l'affidamento della gestione del Parco Costiero di Ponente. La gestione del Parco Costiero di Ponente deve essere coerente con le finalità del progetto e funzionale all'attuazione del suddetto progetto che si propone di realizzare, all'interno del quartiere Scoglitti, degli spazi finalizzati ad accrescere la socialità e, quindi, favorire l'integrazione in un'area indicata come maggiormente problematica in termini di marginalità sociale.

La durata dell'affidamento dell'utilizzo del parco è di anni ... (.....) rinnovabile, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al presente contratto e nel rispetto della proposta di gestione. Alla scadenza dell'affidamento le parti verificheranno l'andamento complessivo della realizzazione del programma, la regolare esecuzione dei lavori nonché la sostenibilità di eventuali ulteriori interventi sottoposti all'esame del Tavolo Tecnico;

Art. 2 Organizzazione delle attività e utilizzo dell'impianto

1. L'affidatario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) accesso incondizionato e gratuito all'Amministrazione per attività organizzate direttamente dall'Amministrazione o con il patrocinio della stessa e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse;

b) l'affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità della struttura, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero. In particolare in caso di venti sostenuti che cambiano la morfologia della spiaggia, l'affidatario avrà l'obbligo di ripristinare i luoghi così come sussistevano precedentemente ed assicurare la stabilità, messa in sicurezza dell'impianto e l'incolumità pubblica al fine di evitare ogni tipologia di pericolo.

Art. 3– Finalità

Con il presente atto le Parti leggono, validano ed approvano il Programma finalizzato alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale della Città e in particolare del Parco Costiero attraverso la realizzazione del programma di interventi, come esposto nella offerta tecnica elaborata in sede di gara, allegata alla presente convenzione .

Art.4 – Obblighi reciproci delle Parti

Il Comune con il presente accordo si impegna a:

- a) Pagamento del Canone Demaniale Marittimo
- b) proporre iniziative da realizzare negli spazi del Parco anche da parte di soggetti terzi rispetto all'accordo, la cui proposta culturale o sociale fosse ritenuta valida da entrambi i soggetti partner;
- c) intervenire periodicamente per la manutenzione straordinaria ;

L'Affidatario si obbliga:

- a) a non svolgere nell'impianto e nelle pertinenza alcuna attività che contrastino con quanto previsto nel piano gestionale, salvo preventivo consenso dell'Amministrazione
- b) assumere la custodia, apertura e chiusura, sorveglianza dell'impianto e delle attrezzature
- c) a segnalare immediatamente e per iscritto all' Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; fermo restando che il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi, a tutti gli effetti, «*servizio pubblico*» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore
- d) a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione;
- e) a effettuare gli interventi e a sostenere le spese per gli interventi manutentivi per il buon funzionamento dell'impianto oggetto del presente affidamento;
- f) ad assumere a proprio carico le spese di pulizia delle aree e di custodia;
- g) ad attivare, a proprie cure e spese, un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti ;
- h) a dotarsi di dispositivi DAE ai sensi della normativa vigente;
- i) a osservare, nell'espletamento della prestazione il rispetto delle norme in materia di privacy
- l) farsi carico delle utenze (energia elettrica, servizio idrico);
- m) a presentare al termine del primo anno di affidamento dettagliata relazione dell'attività svolta con allegato rendiconto consuntivo spese.
- n) a rispettare durante le manifestazioni le norme di inquinamento acustico e di terminare qualsiasi manifestazione alle ore 00,00

Art. 5 – Interventi di manutenzione e adempimenti dell’Affidatario

1. L’Affidatario è tenuto a provvedere in maniera adeguata, ai fini della gestione, all’acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie, per numero, caratteristiche e dimensioni, per un corretto espletamento della attività.
2. L’Affidatario è tenuto a dotarsi dell’attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.
3. La pulizia e la manutenzione dell’ impianto dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
4. Per la conduzione dell’impianto l’affidatario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, fermo restando che l’ Amministrazione rimarrà estranea a qualsiasi rapporto con essi e indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 6 – Attività di gestione

1. Nell’impianto l’affidatario può svolgere, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto del presente affidamento e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo esemplificativo:
 - la promozione ed organizzazione di eventi culturali , sociali e sportivi e di manifestazioni ed eventi di ogni genere anche in collaborazione con altre associazioni;
 - la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare la cultura .
2. L’Affidatario può condurre la gestione dei suindicati servizi purché a norma con le disposizioni vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria;
3. Eventuali spese di arredo e di adeguamento per lo svolgimento di suddetti servizi sono a totale carico dell’Affidatario.;
4. All’Affidatario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, nell’ambito dell’impianto, un punto ristoro con distributori automatici di bevande e alimenti previa autorizzazione.
5. All’Affidatario è riconosciuta la facoltà di richiedere a terzi una tariffa economica, da concordare con l’Amministrazione Comunale, per la fruizione delle aree.
6. Ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.8 del 21/10/2013 è fatto divieto di installare, in alcun spazio o area della complessiva struttura (interna ed esterna all’impianto), slot-machine o apparecchi

similari per scommesse e per il gioco d'azzardo lecito ai sensi dell'art. 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Art. 7 – Strumenti di controllo degli interventi - Responsabilità ed Assicurazione

1. L'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all'impianto in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- a) l'esatta osservanza da parte dell'Affidatario delle prescrizioni previste nel contratto;
- b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti.

2. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti dell'impianto, l'Amministrazione intima all'Affidatario l'esecuzione dei lavori dovuti in base al presente affidamento e comunque necessari a garantire la sicurezza.

3. Nelle more di realizzazione di eventuali interventi volti al ripristino della sicurezza nell'impianto, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, l'Affidatario ha l'obbligo di interdire l'accesso da parte degli utenti fruitori.

L'affidatario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva l'Ente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia a cose nonché qualsiasi danno di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendenti dal servizio assunto. L'affidatario è tenuto a contrarre prima dalla stipula del contratto e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente affidamento del servizio con primaria compagnia assicuratrice con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 100.000,00. Detta polizza deve riguardare la copertura anche per i seguenti eventi:

morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone, autorizzati ad accedere all'impianto sportivo, ed a cose, imputabili a responsabilità dell'Affidatario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell'aggiudicatario.

4. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra l'Affidatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto dell'affidamento.

5. L'Affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso propri eventuale dipendenti e

soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e darne comunicazione all'Amministrazione in caso di richiesta di chiarimenti.

6. L'Affidatario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

7. L'Affidatario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

8. A prescindere da eventuali conseguenze penali l'Affidatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

9. L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti dell'Affidatario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto dell'affidamento.

Art. 8 – Canone Concessorio – Relazioni Annuali

1. Il Concessionario versa al Comune con cadenza annuale entro il di ogni anno il canone concessorio che è di € 5.000 (cinquemila). Copia della ricevuta dovrà essere consegnata agli Uffici Comunali.

2. il Concessionario trasmette all'Amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, relazione analitica riportante i dati numerici relativi all'utilizzo del Parco Costiero (numero utenti distinti per tipologia di attività svolta, tariffe applicate, numero accessi alle strutture, ecc.)

Art. 11– Gestione della sicurezza - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - D.M. 10 Marzo 1998

1. Per tutta la durata dell'affidamento, l'Affidatario è tenuto a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. *“Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”*.

2. Per tutta la durata dell'affidamento, l'Affidatario è tenuto, in attuazione dell'Art. 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi degli attestati previsti per legge.

3. L'Affidatario deve provvedere a rispettare tutte le disposizioni contenute nel D.M. 10 Marzo

1998, in particolare a predisporre il piano di emergenza finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Art.12 - Norme di gestione ed installazioni impianti pubblicitari

1. E' consentito all'Affidatario l'esercizio di pubblicità entro gli spazi dell'area demaniale in concessione previo nulla osta rilasciato dalla Direzione responsabile, relativamente al messaggio pubblicitario espresso, il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, nel rispetto delle vigenti norme tributarie. I pannelli pubblicitari potranno essere collocati su strutture modulari con funzioni di delimitatori di campo di lunghezza di ml. 1,50 con altezza di max mt. 1,20 da terra, così come specificato dal progetto tecnico di riqualificazione dell'area denominata Parco Costiero di Ponente elaborato dagli Uffici Tecnici del Comune.
2. La pubblicità esposta è subordinata alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità nella misura vigente da versare al Comune in rapporto alla superficie ed alla durata delle esposizioni pubblicitarie effettuate.
3. I cartelloni pubblicitari dovranno essere di materiale non contundente e, comunque, tali da non poter essere divelti ed usati come armi improprie. I pannelli reclamistici potranno essere rivolti indifferentemente verso l'interno dell'impianto che verso l'esterno.
4. L'Amministrazione è esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario e per la rimozione dello stesso. Che deve avvenire al momento dello smontaggio dell'impianto o su richiesta della stessa.
5. L'Affidatario, se richiesto dall'Amministrazione, metterà a disposizione spazi pubblicitari idonei in forma gratuita per l'affissione di materiale informativo relativo all'attività istituzionale dell'Ente.

Art. 13 Cessione

1. E' vietata ogni cessione del contratto. L'inosservanza provocherà la decadenza dall'affidamento la risoluzione del contratto senza alcuna formalità.
2. L'Affidatario può concedere a terzi l'utilizzo dei campi nel rispetto di quanto previsto nel piano di gestione e delle norme del presente contratto o avvalersi della collaborazione di altre associazioni/società sportive/culturali .

Art. 14 – Risoluzione della concessione

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione dell'affidamento il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore. I campi dovranno essere tenuti aperti giornalmente durante il periodo dell'affidamento;
- c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti ;
- d) subaffidamento a terzi
- e) cessione a terzi in toto o in parte del servizio;
- f) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dall'affidamento;
- g) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto dell'affidamento per usi o finalità diverse da quelle convenute.

Art. 15 – Recesso.

1. L'Amministrazione potrà recedere dalla concessione, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse, o per particolari situazioni di gravità con effetto immediato in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Concessionario potrà recedere dal contratto di concessione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali e di gestione con preavviso non minore di 6 mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata o inviata tramite posta elettronica certificata.

Art. 16 – Rinnovo

E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 17 – Foro competente.

1. Tutte le controversie che possono insorgere nell'interpretazione contrattuale e/o in sede di attuazione della presente concessione, non definite dalle parti, sono devolute al Giudice Ordinario del Foro competente di Ragusa ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Civile.

Per quanto non previsto dal presente contratto di convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

VITTORIA,

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente
Direzione Servizi alla Persona P. Istr. Sport